

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 Febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Esposito Dr. Luigi Antonio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA, PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AL CALCIATORE FABBRI EMILIANO SEGUITO GARA CISCO CALCIO ROMA/LAZIO DEL 3.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 6.2.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta copia atti ufficiali il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 AL SIG. BONSIGNORE MARIO, SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PROFESSIONISTI ALLIEVI MESSINA/BARI DEL 10.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28 del 12.2.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro S.r.l. di Messina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHE FUTSAL/AOSTA CALCIO A 5 DEL 12.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 461 del 14.2.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GRANATA DANIELE SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/FUTSAL SAN BIAGIO 1995** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 454 del 13.2.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Interfive Vigevano di Vigevano (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DELL' A.C.F. AOSTA LE VIOLETTE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLE CALCIATRICI DESANDRE ELISA MARIA E NAUDIN ALICE SEGUITO GARA AOSTA LE VIOLETTE/FRANCIACORTA DEL 10.02.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 64 del 13.2.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Aosta le Violette di Sarre (Aosta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 28 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete